



GUIDA ALLA PENSIONE

Sommario

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA A 67 ANNI CON SISTEMA MISTO	1
PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA	2
PENSIONE DI ANZIANITÀ	3
PENSIONE INDIRETTA	6
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ	9
PENSIONE DI INVALIDITÀ	11
PENSIONE DI INABILITÀ	14
PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE	17
PENSIONE IN REGIME DI CUMULO	23
PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA	27
IL MODELLO DF RED	29
RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI	30
INTEGRAZIONE AI MINIMI INPS	31
CUMULO PENSIONE - REDDITO DA LAVORO	32
DETRAZIONI D'IMPOSTA	34
CESSIONE DEL QUINTO	36
ASSISTENZA FISCALE	38

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA A 67 ANNI CON SISTEMA MISTO

CHE COS'É?

É il trattamento di vecchiaia riconosciuto a coloro che compiono 67 anni di età e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni.

COME SI OTTIENE?

Su domanda dell'interessato.

DA QUANDO DECORRE?

Dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

CONDIZIONI:

Regolarità della contribuzione per tutto l'arco assicurativo fino al pensionamento.

TIPO DI CALCOLO:

Misto, cioè reddituale per le annualità fino al 31.12.2009 e contributivo *ex lege* n. 335/95 per le annualità successive.

SUPPLEMENTO:

I pensionati che continuano nell'esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione con cadenza quadriennale o al momento della cancellazione o in caso di decesso, calcolato con il sistema contributivo *ex lege* n.335/95.

PENSIONE DI VECCHIAIA RETRIBUTIVA

CHE COS'É?

É il trattamento di vecchiaia riconosciuto al compimento dei 70 anni di età e con almeno 35 anni di contribuzione.

COME SI OTTIENE?

Su richiesta dell'interessato.

DA QUANDO DECORRE?

Dalla maturazione dell'evento (età anagrafica e anzianità contributiva).

CONDIZIONI:

Regolarità della contribuzione per tutto l'arco assicurativo fino al pensionamento.

TIPO DI CALCOLO:

Reddittuale.

SUPPLEMENTO:

I pensionati che continuano nell'esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione con cadenza quadriennale o al momento della cancellazione o in caso di decesso, calcolato con il sistema contributivo *ex lege* n. 335/95.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

CHE COS'É?

É il trattamento pensionistico riconosciuto:

- a regime dal 2020, con 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione e 60 anni di età;
- in via transitoria nel 2019 con 60 anni di età e 39 anni di anzianità contributiva (applicazione delle riduzioni legate all'età anagrafica e all'anzianità contributiva) indicate nel prospetto di pag. 5
- fino al 2019 è possibile andare in pensione con 40 anni di contribuzione regolarmente versata a prescindere dall'età anagrafica e senza riduzioni.

COME SI OTTIENE?

Su domanda dell'interessato.

DA QUANDO DECORRE?

Dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

CONDIZIONI:

Regolarità della contribuzione per tutto l'arco assicurativo fino al pensionamento.

Possesso dell'ulteriore requisito di accesso (introdotto dal 1.1.2003) rappresentato dal raggiungimento di un volume di affari professionale minimo rivalutato ogni anno secondo gli indici istat:

Anno	Volume d'affari
2003	€ 7.000,00
2004	€ 7.150,00
2005	€ 7.350,00
2006	€ 7.500,00
2007	€ 7.600,00
2008	€ 7.750,00
2009	€ 7.900,00
2010	€ 8.150,00
2011	€ 8.200,00
2012	€ 8.350,00
2013	€ 8.600,00
2014	€ 8.850,00
2015	€ 8.950,00
2016	€ 8.950,00
2017	€ 8.950,00
2018	€ 8.950,00
2019	€ 9.050,00

TIPO DI CALCOLO:

Misto, cioè reddituale per le annualità fino al 31.12.2006 e contributivo *ex lege* n. 335/95 per quelle successive al 1.1.2007.

Tabella coefficienti di riduzione applicabili fino al 2019

Età anagrafica	Coefficiente di riduzione	Anni Contribuzione	Coefficiente di riduzione
60	15%	39 anni	3%
61	10%		
62	5%		
63	2%		
64	0,0%		

SUPPLEMENTO:

I pensionati che continuano nell'esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione con cadenza quadriennale o al momento della cancellazione o in caso di decesso, calcolato con il sistema contributivo *ex lege* n. 335/95.

PENSIONE INDIRETTA

CHE COS'È

È il trattamento pensionistico che viene riconosciuto ai superstiti dell'iscritto deceduto senza aver maturato il diritto a pensione, ma con un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione. La condizione per il riconoscimento del trattamento è che il geometra sia iscritto alla Cassa al momento del decesso. I superstiti aventi diritto sono: il coniuge (anche se legalmente separato o se divorziato titolare di assegno divorzile); i figli minorenni, i figli maggiorenni studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, i figli maggiorenni studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea fino al 26° anno, i figli maggiorenni inabili, purchè a carico del *de cuius* al momento del decesso. Dal 2017 anche l'unito civile ex lege "Cirinnà" n. 76 del 20 maggio 2016 è considerato superstite.

COME SI OTTIENE?

A domanda del superstite interessato.

IN CHE MISURA?

Viene corrisposta nella misura del 60% della pensione spettante se è titolare solo il coniuge (dal 2017 anche l'unito civile), maggiorata del 20% per ogni figlio avente diritto fino ad un massimo del 100%.

RIDUZIONI:

Dal 1.1.2003 è stata introdotta la disciplina del cumulo reddituale per le pensioni indirette, reversibili e di invalidità in conformità alle norme stabilite per le pensioni a carico dell'INPS. Se il titolare di pensione indiretta possiede altri redditi derivanti da lavoro dipendente, autonomo o

da impresa (è esclusa la titolarità di pensione), il trattamento viene ridotto secondo la tabella seguente se superato il limite reddituale indicato. In presenza della quota di pensione in favore dei figli, l'applicazione della disciplina del cumulo reddituale viene sospesa e viene applicata quando viene meno il diritto alla quota dei figli.

Dal 1.1.2012 è stata introdotta una riduzione sul trattamento qualora l'iscritto deceduto abbia contratto matrimonio oltre i 70 anni e con una differenza di età con la moglie superiore a 20 anni. In tal caso l'importo della pensione indiretta viene ridotto del 10% per ogni anno di matrimonio. Non si applica questa riduzione in presenza di figli dell'iscritto minorenni o maggiorenni studenti incorso fino al 26° anno di età o inabili a proficuo lavoro.

Tabella limiti per l'applicazione del cumulo reddituale

Anno	Riduzione 25%	Riduzione 40%	Riduzione 50%
2019	20.007,39	26.676,52	33.345,65

DA QUANDO DECORRE?

La decorrenza del trattamento è fissata dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto decesso.

TIPO DI CALCOLO:

Reddituale.

NOTA:

Qualora nel corso del periodo assicurativo sussistano delle irregolarità

contributive, il trattamento può essere riconosciuto calcolandolo solo sulla base delle annualità regolari fatta salva la contribuzione regolare per i 10 anni di anzianità contributiva minima. L'importo, calcolato ai sensi dell'art. 2, viene moltiplicato per il coefficiente dato dal rapporto tra gli anni regolari e quelli d'iscrizione. Detto importo non potrà essere inferiore ad € 3.000,00 annui lordi e comunque non potrà essere inferiore a quello calcolato per la pensione contributiva ai sensi dell'art. 33 sui soli anni regolari.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

CHE COS'È

È il trattamento pensionistico che viene riconosciuto ai superstiti dell'iscritto deceduto già titolare di trattamento pensionistico (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità). I superstiti aventi diritto sono: il coniuge (anche se legalmente separato o se divorziato titolare di assegno divorzile); i figli minorenni, i figli maggiorenni studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, i figli maggiorenni studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea fino al 26° anno, i figli maggiorenni inabili, purché a carico del *de cuius* al momento del decesso. Dal 2017 anche l'unito civile ex lege "Cirinnà" . 76 del 20/05/2016 è considerato superstite.

COME SI OTTIENE?

A domanda del superstite interessato.

IN CHE MISURA?

Viene corrisposta nella misura del 60% della pensione goduta dall'iscritto al momento del decesso se è titolare solo il coniuge (o l'unito civile), maggiorata del 20% per ogni figlio avente diritto fino al massimo del 100%.

RIDUZIONI:

Dal 1.1.2003 è stata introdotta la disciplina del cumulo reddituale per le pensioni indirette, reversibili e di invalidità, in conformità alle norme stabilite per le pensioni a carico dell'INPS. Se il titolare di pensione di reversibilità possiede altri redditi derivanti da lavoro dipendente, autonomo o da impresa (è esclusa la titolarità di pensione), il trattamento viene ridotto secondo la tabella seguente se superato il limite reddituale indicato. In

presenza della quota di pensione in favore dei figli, l'applicazione della disciplina del cumulo reddituale viene sospesa e viene applicata quando viene meno il diritto alla quota dei figli.

Dal 1.1.2012 è stata introdotta una riduzione sul trattamento qualora l'iscritto deceduto abbia contratto matrimonio oltre i 70 anni e con una differenza di età con la moglie superiore a 20 anni. In tal caso l'importo della pensione di reversibilità viene ridotto del 10% per ogni anno di matrimonio. Non si applica questa riduzione in presenza di figli dell'iscritto minorenni o maggiorenni studenti in corso fino al 26° anno di età o inabili a proficuo lavoro.

Tabella limiti per l'applicazione del cumulo

Anno	Riduzione 25%	Riduzione 40%	Riduzione 50%
2019	20.007,39	26.676,52	33.345,65

DA QUANDO DECORRE?

La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto decesso.

CONDIZIONI:

Regolarità della contribuzione per l'anzianità contributiva necessaria per ottenere il trattamento, comprensivo dei supplementi di pensione maturati.

NOTA:

Il trattamento viene calcolato senza includere i supplementi se i contributi di riferimento non sono regolarizzati.

PENSIONE DI INVALIDITÀ

CHE COS'É?

É il trattamento pensionistico spettante all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione è ridotta a meno di 1/3. L'iscrizione deve essere avvenuta prima del compimento del quarantesimo anno di età o al momento della reinscrizione l'interruzione nell'iscrizione non deve essere superiore ai 5 anni. É necessaria un'iscrizione di almeno 10 anni alla Cassa in caso di malattia e di almeno 5 anni in caso di infortunio. Condizione per il riconoscimento del trattamento è l'iscrizione alla Cassa al momento della presentazione dell'istanza. Lo stato invalidante deve essere riconosciuto dalla Commissione Medica di accertamento (composta da tre medici nominati dalla Cassa). La visita medica è effettuata a Roma. In caso d'impossibilità dell'interessato, debitamente certificata, la visita può essere effettuata al suo domicilio.

COME SI OTTIENE?

A domanda dell'interessato.

IN CHE MISURA?

La pensione di invalidità viene corrisposta nella misura del 70% della pensione spettante.

RIDUZIONI:

Dal 1.1.2003 è stata introdotta la disciplina del cumulo reddituale per le pensioni di invalidità, in conformità alle norme stabilite per le pensioni a carico dell'INPS. Se il titolare di pensione di invalidità possiede altri redditi derivanti da lavoro dipendente, autonomo o da impresa (è esclusa

la titolarità di pensione), il trattamento viene ridotto secondo la tabella seguente se superato il limite reddituale indicato:

Tabella limiti per l'applicazione del cumulo

Anno	Riduzione 25%	Riduzione 50%
2019	26.676,52	33.345,65

DA QUANDO DECORRE?

La decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa istanza.

CONDIZIONI:

Regolarità della contribuzione per l'anzianità contributiva richiesta per ottenere il trattamento.

TIPO DI CALCOLO:

Reddituale.

REVISIONE:

La Cassa può accertare in qualsiasi momento la persistenza dello stato invalidante ed, in ogni caso, ogni 6 anni viene effettuata una verifica (artt. 11 e 16 del Regolamento di Previdenza) a cura della Commissione medica di revisione composta da medici nominati dalla Cassa. Se l'esito della revisione è negativo (non sussistono più i requisiti che legittimano lo stato invalidante) la pensione viene revocata. Contro il provvedimento negativo di revisione, l'interessato può proporre entro 60 gg. ricorso al Collegio Medico.

CAMBIO TIPOLOGIA PENSIONE:

Dopo il pensionamento di invalidità la prosecuzione nell'iscrizione alla Cassa può dar titolo alla maturazione della pensione di vecchiaia o di anzianità se vengono raggiunti i relativi requisiti minimi.

NOTA:

La pensione di invalidità può essere corrisposta anche se non ricorre la condizione del 40° anno di età, con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reinscrizione alla Cassa a decorrere dal 40° anno di età. Condizione essenziale, in questo caso, è che l'iscritto non sia beneficiario di altra pensione derivante da attività svolta anche in epoca precedente all'iscrizione all'Albo. In caso contrario il diritto al trattamento non viene riconosciuto.

Qualora nel corso del periodo assicurativo, e fatta salva la contribuzione minima richiesta, sussistano delle irregolarità contributive, il trattamento può essere riconosciuto calcolandolo sulla base dei soli anni per cui sussista la regolarità contributiva. L'importo calcolato ai sensi dell'art. 2, viene moltiplicato per il coefficiente dato dal rapporto tra gli anni regolari e quelli d'iscrizione. L'importo risultante da questo conteggio non potrà essere inferiore ad € 2.100,00 e comunque non potrà essere inferiore a quello calcolato per la pensione contributiva ai sensi dell'art. 33 sui soli anni regolari. Solo a seguito della regolarizzazione della contribuzione mancante, il trattamento verrà ricalcolato dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto pagamento.

PENSIONE DI INABILITÀ

CHE COS'É?

É il trattamento pensionistico spettante all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione è esclusa in modo permanente e totale. L'iscrizione deve essere avvenuta prima del compimento del quarantesimo anno di età o al momento della reinscrizione l'interruzione nell'iscrizione non deve essere superiore ai 5 anni. É necessaria un'iscrizione di almeno 10 anni alla Cassa in caso di malattia e di almeno 5 anni in caso di infortunio. Condizione per il riconoscimento del trattamento è l'iscrizione alla Cassa al momento dell'insorgenza dello stato inabilitante. Lo stato inabilitante deve essere riconosciuto dalla Commissione Medica di accertamento (composta da tre medici nominati dalla Cassa) nella misura del 100%. La visita medica è effettuata a Roma. In caso d'impossibilità dell'interessato debitamente certificata, la visita può essere effettuata al suo domicilio. L'erogazione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall'albo entro 90 giorni dalla data di ricezione della notifica di concessione della pensione.

COME SI OTTIENE?

A domanda dell'interessato.

IN CHE MISURA?

La pensione di inabilità viene corrisposta nella misura del 100% di quanto spettante all'interessato.

DA QUANDO DECORRE?

La decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa istanza.

CONDIZIONI:

Regolarità della contribuzione per l'anzianità contributiva richiesta per ottenere il trattamento.

TIPO DI CALCOLO:

Reddittuale.

REVISIONE:

La Cassa può accertare in qualsiasi momento la persistenza dello stato inabilitante ed, in ogni caso, ogni 6 anni viene effettuata una verifica (artt. 11 e 16 del Regolamento di Previdenza) a cura della Commissione medica di revisione composta da tre medici nominati dalla Cassa. Se l'esito della revisione è negativo (non sussistono più i requisiti che legittimano lo stato inabilitante) la pensione viene revocata. Contro il provvedimento negativo di revisione, l'interessato può proporre entro 60 gg. ricorso al Collegio Medico composto da un medico nominato dalla Cassa, uno nominato dal geometra ed il terzo nominato dall'Ordine dei Medici.

NOTA:

La pensione di inabilità può essere corrisposta anche se non ricorre la condizione del 40° anno di età, con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reinscrizione alla Cassa a decorrere dal 40° anno di età. Condizione essenziale, in questo caso, è che l'iscritto non sia beneficiario di altra pensione derivante da attività svolta anche in epoca precedente all'iscrizione all'Albo. In tale ultimo caso

il diritto al trattamento non viene riconosciuto.

Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino al raggiungimento complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di redditi extraprofessionali la cui media del triennio precedente alla domanda di pensionamento non superi in misura complessiva il limite fissato annualmente dalla Cassa.

Qualora nel corso del periodo assicurativo sussistano delle irregolarità contributive, il trattamento può essere riconosciuto fatta salva la regolarità contributiva riferita alle annualità contributive minime e calcolandolo sulla base dei soli anni per cui sussista la regolarità contributiva. L'importo erogato in via provvisoria, calcolato ai sensi dell'art. 2, viene moltiplicato per il coefficiente dato dal rapporto tra gli anni regolari e quelli d'iscrizione. L'importo risultante da questo conteggio non potrà essere inferiore ad € 3.000,00 annui lordi e comunque non potrà essere inferiore a quello calcolato per la pensione contributiva ai sensi dell'art. 33 sui soli anni regolari. Solo a seguito della regolarizzazione della contribuzione mancante, il trattamento verrà ricalcolato dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto pagamento

PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

(d.lgs. n. 42 del 2/2/2006)

CHE COS'È?

La totalizzazione è l'istituto introdotto dal D.lgs n. 42/2006 per garantire la copertura previdenziale a chi, avendo svolto attività diverse, non ha maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni presso le quali è stato iscritto.

La totalizzazione dei periodi assicurativi presso diverse gestioni previdenziali deve riguardare periodi non coincidenti e può essere esercitata indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione.

A decorrere dal 1.1.2012 sono totalizzabili per la pensione di vecchiaia e di anzianità anche periodi contributivi inferiori a 3 anni (art. 24, c. 19, dl. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011). La totalizzazione non può essere parziale e deve riguardare tutti i periodi contributivi per le diverse gestioni interessate

CHI NE HA DIRITTO?

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita.

Possono essere totalizzati: i periodi di iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria; i periodi di iscrizione alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria; i periodi di iscrizione alle Casse dei Liberi Professionisti di cui al Dlgs.

509/1994 e a quelle istituite in base al Dlgs. 103/1996; i periodi di iscrizione alla Gestione Separata INPS; i periodi di iscrizione al Fondo di previdenza del Clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica.

COME SI OTTIENE?

A domanda dell'interessato presso l'Ente previdenziale di ultima iscrizione. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato esclusivamente dall'INPS ancorchè non coinvolto nella totalizzazione come gestione previdenziale.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI CONSEGUIBILI?

La pensione di anzianità, la pensione di vecchiaia, la pensione di inabilità e la pensione indiretta.

QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI?

L'assicurato può chiedere la pensione con totalizzazione se non è titolare di trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto (la totalizzazione è stata estesa anche a coloro che hanno raggiunto i requisiti minimi per il diritto a pensione in una delle gestioni previdenziali) e può vantare almeno una contribuzione presso ogni gestione previdenziale.

Pensione di vecchiaia:

I requisiti sono 65 anni di età e 20 di anzianità totalizzata tra tutte le gestioni. A detti requisiti si aggiunge quello della speranza di vita come indicato nella seguente tabella. Trova inoltre applicazione la finestra d'accesso alla quale si ancora la decorrenza del trattamento:

Maturazione requisiti	Età	Contributi (anni)	Slittamento decorrenza (<i>finestra della maturazione dei requisiti</i>)
dal 2016 al 2018	65 e 7 mesi*	20	18 mesi
dal 2019	65 e 12 mesi*	20	18 mesi

* Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita.

Supplemento:

I pensionati che continuano nell'esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione con cadenza quadriennale o al momento della cancellazione o in caso di decesso, calcolato con il sistema contributivo.

Pensione di anzianità:

I requisiti sono: 40 anni di anzianità contributiva totalizzata tra tutte le gestioni. Non è previsto il requisito anagrafico.

La decorrenza del trattamento è differita come indicato nella tabella che segue (art. 12, comma 2, dl 78/2010, come modificato dall'art. 18, comma 22-tre, dl 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge n. 111/2011). Trova inoltre applicazione la c.d. finestra d'accesso alla quale si ancora la decorrenza del trattamento.

Maturazione requisiti	Contributi (anni)	Slittamento decorrenza (finestra della maturazione dei requisiti)
dal 2016 al 2018	40 e 7 mesi*	21 mesi
dal 2019	40 e 12 mesi*	21 mesi

:

* *Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita*

Supplemento:

I pensionati che continuano nell'esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione con cadenza quadriennale o al momento della cancellazione o in caso di decesso, calcolato con il sistema contributivo.

Pensione di inabilità:

I requisiti di contribuzione e di iscrizione sono quelli previsti dall'Ente presso il quale l'interessato è iscritto al momento dello stato inabilitante (ente di istruttoria) e decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Pensione indiretta:

I requisiti di assicurazione e contribuzione sono quelli richiesti dall'Ente in cui l'interessato è iscritto al momento della morte e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.

A CHI È PRECLUSA LA TOTALIZZAZIONE?

A chi è titolare di un autonomo trattamento pensionistico liquidato da una delle gestioni che, in base al decreto 42/2006, sono ammesse alla totalizzazione.

Ai titolari di assegno ordinario di invalidità (qualora però le condizioni di salute dell'invalide si aggravino al punto da renderlo inabile, egli potrà richiedere la pensione di inabilità in totalizzazione, dal momento che la nuova liquidazione comporta la revoca del precedente trattamento).

A chi ha richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (leggi 29/1979 e 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

A chi ha richiesto il cumulo dei periodi assicurativi (articolo 1 comma 39 legge n. 228/2012 come modificata dalla legge 232 dell'11 dicembre 2016).

TIPO DI CALCOLO:

Il calcolo della quota è effettuato con il sistema contributivo (legge n. 335/95) corretto da una relazione matematica (algoritmo) in proporzione all'anzianità assicurativa maturata presso ciascuna gestione.

Vengono, invece utilizzati i sistemi di calcolo ordinario previsti da ciascuna gestione nel caso in cui sia maturato il requisito minimo di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia.

CHI EFFETTUA LA LIQUIDAZIONE?

La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione. Il pagamento è effettuato dall'INPS anche se non ha a carico nessuna quota, ma l'onere rimane a carico delle singole Gestioni in relazione alle rispettive quote.

LA PENSIONE TOTALIZZATA È REVERSIBILE?

La pensione diretta liquidata con la totalizzazione è reversibile ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. La domanda di pensione di reversibilità in totalizzazione va presentata all'INPS, Ente che effettua il pagamento, anche se non ha a carico nessuna quota.

PENSIONE IN REGIME DI CUMULO

(Legge n. 232/2016)

CHE COS'È?

Il cumulo è un istituto introdotto dalla legge 232/2016 - alternativo alla ricongiunzione e alla totalizzazione - che consente di sommare gratuitamente i periodi contributivi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni previdenziali ai fini dell'ottenimento di un'unica prestazione pensionistica. I richiedenti non devono già essere titolari di un trattamento pensionistico e ai fini del dritto i periodi assicurativi non devono essere coincidenti nelle diverse gestioni. E' possibile esercitare il cumulo anche se risultano perfezionati i requisiti minimi per il diritto al trattamento autonomo in una sola delle gestioni coinvolte.

CHI NE HA DIRITTO?

Il cumulo può essere utilizzato da tutti lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è totalmente gratuita. Possono essere cumulati i periodi di iscrizione alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, i periodi di iscrizione alla Gestione Separata e i periodi di iscrizione alle Casse professionali (sia quelle del 509/94 che quelle del 103/96).

COME SI OTTIENE?

A domanda dell'interessato da presentare all'Ente di ultima iscrizione. Ciascuna gestione determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione secondo le proprie regole di calcolo. Il pagamento della prestazione è effettuato dall'Inps ancorchè non coinvolto come gestione nel cumulo.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI CONSEGUIBILI?

La pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione di inabilità e la pensione indiretta:

PENSIONE DI VECCHIAIA

La norma individua come requisiti minimi per il riconoscimento della vecchiaia in cumulo quelli previsti dalla cd. Riforma Fornero e cioè (dal 2019) 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva complessiva. Nel caso in cui l'età anagrafica e l'anzianità contributiva richieste dalle gestioni coinvolte nel cumulo dei periodi assicurativi siano diverse, devono essere assunte come requisito utile quelle più elevate.

La circolare INPS n. 140/2017 ha chiarito che la pensione di vecchiaia in cumulo si configura come una pensione a formazione progressiva con un primo acconto (o pro rata) liquidato dall'Inps al raggiungimento dei propri requisiti minimi (dal 2019 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva complessiva) e con liquidazione successiva delle quote maturate presso gli altri Enti, in base alle specifiche norme previdenziali fino al momento del raggiungimento del requisito più elevato tra tutte le gestioni.

La Cassa ai fini dell'accesso alla quota di vecchiaia in cumulo ha individuato come requisiti 70 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva complessiva tra le gestioni interessate.

La quota di pensione in cumulo a carico della Cassa è calcolata secondo il metodo reddituale di cui all'art. 2 reg. prev. (cfr. GUIDA Prestazioni Previdenziali) nell'ipotesi in cui l'interessato abbia maturato 35 anni di regolare contribuzione interamente nel regime previdenziale della Cassa. La quota di pensione in cumulo è calcolata secondo il metodo contributivo di cui all'art. 33 reg. prev. (cfr. GUIDA Prestazioni Previdenziali) nell'ipotesi

in cui l'interessato abbia maturato meno di 35 anni di contribuzione regolare nel regime previdenziale della Cassa. La decorrenza del trattamento è dalla domanda o comunque dal raggiungimento dei requisiti richiesti.

I pensionati che continuano nell'esercizio della professione percepiscono un supplemento con cadenza quadriennale o al momento della cancellazione calcolato con il sistema contributivo

PENSIONE ANTICIPATA

Spetta al raggiungimento dei requisiti contributivi previsti dall'art. 24, comma 10, D.L. 201/2011:

- dal 2019 (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). È stata inoltre introdotta la c.d. finestra d'accesso di 3 mesi alla quale è ancorata la decorrenza del trattamento.
- non è richiesto nessun requisito anagrafico.

La quota di pensione anticipata in cumulo è interamente calcolata con il sistema contributivo di cui all'art. 33 reg. prev. (cfr. GUIDA Prestazioni Previdenziali) quale che sia l'anzianità contributiva maturata presso la Cassa.

PENSIONE DI INABILITA'

Oltre ai requisiti relativi all'anzianità assicurativa e contributiva richiesti dalla gestione nella quale si è verificato l'evento inabilitante, devono essere fatti salvi anche gli ulteriori requisiti previsti dalla gestione stessa ed alla quale deve essere presentata la domanda di pensione.

La quota di pensione è determinata secondo il criterio di calcolo adottato per la pensione ordinaria. E' calcolata invece con il sistema contributivo (cfr. GUIDA Prestazioni Previdenziali) laddove l'anzianità maturata presso la Cassa sia inferiore a quella prevista per il trattamento ordinario.

PENSIONE INDIRETTA

Oltre ai requisiti relativi all'anzianità assicurativa e contributiva della gestione nella quale il dante causa risultava iscritto alla data del decesso, devono essere fatti salvi anche gli ulteriori requisiti previsti dalla gestione stessa alla quale deve essere presentata la domanda di pensione.

La quota di pensione è determinata secondo il criterio di calcolo adottato per la pensione ordinaria. E' calcolata invece con il sistema contributivo (cfr. GUIDA Prestazioni Previdenziali) laddove l'anzianità maturata presso la Cassa sia inferiore a quella prevista per il trattamento ordinario.

PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

CHE COS'È?

È il trattamento che viene riconosciuto quando, al momento del compimento dell'età pensionabile, l'iscritto non abbia raggiunto l'anzianità contributiva minima prevista per l'ottenimento della pensione di vecchiaia.

QUALI SONO I REQUISITI?

67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva minima.

Ulteriore requisito richiesto è che l'ammontare della pensione non debba essere inferiore ad 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale INPS annualmente rivalutato. Si prescinde da tale requisito solo per coloro che sono in possesso di una età anagrafica pari a 70 anni e con almeno 5 anni di anzianità contributiva. Per chi accede al trattamento pensionistico con un'età anagrafica pari a 70 anni e almeno 5 anni di anzianità contributiva, nel caso in cui sussistano delle irregolarità contributive, il trattamento può essere riconosciuto calcolandolo sulla base dei soli anni per i quali sussista la regolarità contributiva. Solo a seguito della regolarizzazione della contribuzione mancante, il trattamento verrà ricalcolato dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto pagamento.

COME SI OTTIENE?

Su domanda dell'interessato.

DA QUANDO DECORRE?

Dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

TIPO DI CALCOLO:

La pensione è determinata secondo il sistema contributivo previsto dall'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 e non è integrata al trattamento minimo. La pensione è reversibile ai superstiti.

SUPPLEMENTI:

I pensionati che continuano nell'esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione con cadenza quadriennale o al momento della cancellazione o in caso di decesso, calcolato con il sistema contributivo.

IL MODELLO DF RED

CHE COS'É?

É una dichiarazione che il pensionato deve rendere ogni anno obbligatoriamente entro la scadenza indicata dalla Cassa. La compilazione e l'invio del modello devono essere effettuati online, accedendo all'Area Riservata del sito Cassa: www.cassageometri.it.

A COSA SERVE?

Ad accertare la misura degli aumenti di rivalutazione annuale sulle pensioni (art.25 Reg. Prev.);

A valutare il diritto e la misura dell'integrazione al trattamento minimo previsto per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'INPS (art. 20 Reg. Prev.);

Ad applicare l'eventuale riduzione per cumulo reddituale prevista per le pensioni di invalidità e per le pensioni indirette e di reversibilità.

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

CHE COS'È?

Per diminuire gli effetti negativi dell'inflazione gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono annualmente rivalutati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Tale aumento può essere concesso nella misura intera o ridotta al 30% dei predetti indici.

COME SI DETERMINA?

Gli aumenti vengono corrisposti nella misura ridotta qualora il pensionato sia anche titolare di redditi da lavoro dipendente e/o da pensione superiori all'importo corrispondente al trattamento minimo INPS (per l'anno 2019 € 6.669,13).

INTEGRAZIONE AI MINIMI INPS

CHE COS'È?

È l'integrazione che viene concessa al pensionato, quando la pensione risulta di importo inferiore a quello che viene considerato il "minimo vitale" quantificato dall'INPS annualmente; in questo caso l'importo della pensione viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere l'importo stabilito annualmente.

CHI NE HA DIRITTO?

Tutti i pensionati (ad esclusione dei titolari di pensione di vecchiaia contributiva, vecchiaia anticipata, anzianità e dei titolari di pensione di reversibilità dei trattamenti precedentemente indicati nonché dei titolari di pensione in regime di totalizzazione) che non beneficiano di altri trattamenti previdenziali in dipendenza di altra attività esercitata (Art. 20 del Regolamento di Previdenza) e rientrano nei limiti di reddito previsti annualmente dalla normativa del medesimo istituto.

MODALITÀ DI CALCOLO:

Il calcolo dell'integrazione annua spettante viene effettuato considerando il reddito personale conseguito dal pensionato (con esclusione del reddito della pensione Cassa e dell'eventuale reddito della casa di abitazione); nel caso di soggetti coniugati e non separati legalmente, oltre il reddito personale viene considerato anche il reddito del coniuge. Nel caso in cui il reddito sia inferiore al limite stabilito l'importo di integrazione spettante viene calcolato considerando anche l'importo di pensione percepito. In ogni caso l'importo della pensione integrata al minimo non potrà superare quello stabilito annualmente.

CUMULO REDDITUALE - REDDITO DA LAVORO

A CHI SI APPLICA?

La disciplina del cumulo reddituale si applica a tutte le pensioni di reversibilità, indirette e d'invalidità, aventi decorrenza successiva al 1/1/2003 qualora il titolare della pensione possieda redditi da lavoro autonomo e/o lavoro dipendente e/o impresa il cui importo complessivo superi i limiti annualmente determinati.

COME SI APPLICA?

Qualora il reddito percepito rientri nei limiti indicati nella seguente tabella la pensione subirà la riduzione nella percentuale corrispondente:

Limiti per l'applicazione del cumulo					
Pensioni di invalidità			Pensioni di reversibilità e indiretta		
Anni	Riduzione 25%	Riduzione 50%	Riduzione 25%	Riduzione 40%	Riduzione 50%
2018	26.385,84	32.982,30	19.789,38	26.385,84	32.982,30
2019	26.676,52	33.345,65	20.007,39	26.676,52	33.345,65

QUALI REDDITI CONSIDERARE AI FINI DEL CUMULO REDDITUALE?

I redditi da lavoro dipendente, compresa Cassa Integrazione Guadagni, indennità di mobilità o di disoccupazione e i redditi da lavoro autonomo o professionale o da impresa.

CASI ESCLUSI:

Sono escluse dall'applicazione del cumulo le pensioni ai superstiti nel caso in cui titolari della pensione siano anche i figli minori studenti o inabili.

DETRAZIONI D'IMPOSTA

COSA SONO?

La Finanziaria 2007 ha reintrodotto la possibilità per ogni contribuente pensionato di usufruire delle detrazioni relative alla tassazione Irpef. Le detrazioni altro non sono che sconti dalle tasse dovute, che lo Stato concede in presenza di determinate condizioni.

IN QUALI CASI SI POSSONO RICHIEDERE?

Le detrazioni possono essere applicate per i seguenti casi:

- Redditi da pensione;
- Coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- Figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- Altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

CON QUALI CONDIZIONI ?

TIPOLOGIA	CONDIZIONI
Detrazioni per redditi da pensione (art. 13 del TUIR)	• Reddito del pensionato inferiore ad € 55.000,00.
Detrazioni per coniuge a carico (art. 12 del TUIR)	• Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, con un limite massimo di reddito fissato ad € 2.840,51.
Detrazioni per primo figlio in mancanza del coniuge (art. 12 del TUIR) "Primo figlio a carico"	• L'altro genitore è deceduto e non c'è stato altro matrimonio o il dichiarante è legalmente ed effettivamente separato; • Figli adottivi, affidati o affiliati del solo dichiarante che non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato; • L'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il dichiarante che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.
Detrazioni per figli a carico (art. 12 del TUIR)	• Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, anche se maggiorenni, purché non superino un reddito annuo lordo pari ad € 2.840,51.
Detrazioni per altri familiari (art. 12 del TUIR)	• Genitori (anche adottivi), ascendenti prossimi, anche naturali, coniuge separato, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, discendenti dei figli purché non superino un reddito annuo lordo pari ad € 2.840,51 e che convivano con il pensionato.

COME SI RICHIEDONO?

Su richiesta del pensionato tramite la compilazione del modello DF RED.

CESSIONE DEL QUINTO

CHE COS'É?

La cessione del quinto è una particolare tipologia di prestito personale concesso al pensionato e recuperato sulla sua pensione tramite trattenuta del quinto.

Sono autorizzati alla concessione dei prestiti le Banche e gli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 D.Lgs. 385/93. Attualmente la Cassa è convenzionata con la Banca Unicredit. La trattenuta verrà effettuata direttamente sulla rata di pensione già in godimento, facendo salvo il trattamento minimo così come previsto dalla norma.

COME OTTENERLA?

Per la concessione del finanziamento, viene rilasciato dalla Cassa al pensionato, su richiesta dello stesso, un documento attestante la quota cedibile, che indica la rata massima che può essere applicata sulla pensione del richiedente il prestito. Nel caso in cui il pensionato si avvalga della convenzione, la quota cedibile verrà trasmessa direttamente alla Banca Unicredit.

Considerando tale quota, la Finanziaria calcolerà l'importo del prestito che può concedere, garantendo al pensionato, una volta addebitata la rata del prestito, una pensione mensile in linea con il "minimo vitale".

COME VIENE DETERMINATA LA QUOTA CEDIBILE?

La quota cedibile viene determinata considerando il quinto dell'importo netto mensile della pensione facendo salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo INPS che per l'anno 2019 è pari a € 513,01.

ASSISTENZA FISCALE

CHE COS'É?

L'assistenza fiscale è un servizio che viene reso ai dipendenti ed ai pensionati dai centri di assistenza fiscale (CAF). I pensionati Cassa - in presenza di particolari situazioni reddituali - possono rivolgersi ai CAF per presentare la dichiarazione dei redditi - Modello 730. I pensionati che presentano il modello 730, hanno una serie di vantaggi in termini di semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi.

Il modello 730 evita che il contribuente pensionato effettui versamenti diretti delle imposte a saldo o in acconto; infatti in entrambi i casi la Cassa, quale sostituto d'imposta, provvederà ad effettuare le trattenute sulla rata di pensione, anche con eventuali rateizzazioni.

Eventuali rimborsi saranno immediatamente effettuati sulla rata di pensione.

CHI LA RICHIEDE:

Tutti i pensionati che presentano il 730 e che indicano la Cassa come sostituto d'imposta.